

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

Messaggio 8-1-2013 n. 371

Estensione per le lavoratrici/lavoratori iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, del periodo di spettanza dell'indennità di maternità/paternità da tre a cinque mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo, in forza di sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 22 novembre 2012, pubblicata in G.U. 22 novembre 2012.

In data 22 novembre 2012 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 allegata al presente messaggio, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi".

Pertanto, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all'art. 2 del D.M. 4 aprile 2002 (n. 23484) sia in caso di adozione nazionale che internazionale. Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Pertanto tutti i rapporti non ancora esauriti dovranno essere nuovamente istruiti d'ufficio alla luce della nuova disciplina e, ove riscontrati i requisiti di legge, riliquidati. Per le libere professioniste invece, gli operatori di sede dovranno contattare i richiedenti per invitarli ad integrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'astensione dal lavoro anche per il periodo ulteriore riconosciuto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Per quanto concerne le indicazioni relative alla procedura informatica, si rinvia a successivo messaggio della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.